

Salute e ambiente

LA GESTIONE DEI SOA, una questione controversa

L'allora Direttore generale dei Servizi veterinari del Ministero della Sanità Luigino Bellani, in un passaggio della prefazione a un'edizione del "Regolamento di Polizia veterinaria", scriveva sulle quotidiana difficoltà per i veterinari *"di natura strettamente tecnica ma piuttosto connessa alla corretta interpretazione di leggi, decreti, ordinanze e circolari che abrogano precedenti disposizioni, modificano o innovano la materia creando, a volte, perplessità anche nei più attenti e preparati professionisti"*. Questa affermazione risale al 1978, quando tale regolamento era contenuto in poco più di duecento pagine comprensive di allegati, note e circolare esplicativa, e pertanto risulta ancora di stringente attualità a fronte dell'attuale edizione che consta di ben tre volumi e di migliaia di pagine. Un dato che plasticamente rende l'idea di quanto sia complessa, quando non decisamente complicata, la comprensione e quindi la corretta applicazione delle norme per le attività di sanità pubblica veterinaria (ma anche per il mondo libero professionale) e di quanto questo possa incidere sull'ambito della prevenzione e sul controllo delle attività di interesse veterinario.

Se questo è vero per il mondo veterinario (che necessita un costante e adeguato aggiornamento professionale), la questione si accentua quando gli ambiti normativi riguardano più Ministeri che, assai spesso, invece di operare in sinergia, procedono con contrapposizioni di campo che determinano incertezze applicative. Queste ultime finiscono per ricadere sui cittadini e/o i funzionari che devono, ognuno con il proprio ruolo e competenza, far riferimento alla validità della loro vigenza e utilità che, per definizione, non può essere messa in dubbio. Nell'ambito della Sanità pubblica veterinaria questo è particolarmente vero quando le norme di vario rango si affiancano o si sovrappongono a quelle ambientali, pagando ancora lo scotto della separazione delle competenze sulla prevenzione ambientale dalle Aziende sanitarie al Ministero dell'Ambiente.

Un argomento che da tempo, forse da sempre, rappresenta questa dicotomia è quello rappresentato dalla gestione dei rifiuti e/o dei sottoprodotti di origine animale (Soa). Una questione

su cui ci si era arrovellati già sulle corrette definizioni di cosa sia rifiuto, cosa identificano i Soa, che hanno avuto e ancora hanno rilevanza anche giuridica. Questa situazione aveva avuto una forte ricaduta su un evento fondamentale per la Sanità pubblica veterinaria come quello rappresentato dalla individuazione e successiva costosa gestione della "mucca pazza", ovvero di una encefalopatia spongiforme che aveva avuto la possibilità di infettare i bovini attraverso una maldestra gestione delle spoglie animali entrate nel loro circuito alimentare. La necessità di porre

consuetudine zootecnica secolare all'improvviso poteva essere prevista come reato perché, alla luce delle norme ambientali (l'allora vigente "Decreto Ronchi"), il siero rientrava tra i "rifiuti dell'industria lattiero-casearia", consentendo così alla forma di prevalere sulla sostanza.

Queste ambiguità sono state superate col Regolamento 1774/2002 e quindi con l'attuale Regolamento 1069/2009, che hanno definito in maniera dettagliata cosa possa essere definito e quindi gestito come Soa. Ma il settore, ancorché importante per la prevenzione di pericoli sanitari

e ambientali e di impatto economicamente positivo per quella che viene definita "economia circolare", proprio per la sua complessità e per la contiguità di questioni ambientali e sanitarie non è mai scevro di criticità che possono essere determinate da contingenze anche di carattere economico.

È il caso, ad esempio, dell'ineluttabilità o meno per qualunque produttore di Soa di gestirli obbligatoriamente come tali, sostenendo così il costo dei rigidi, e ampiamente giustificati, criteri di gestione dei Soa. Infatti, se non c'è dubbio della necessità per "stabilimenti" e "impianti" in cui si generano Soa di gestirli come tali, qualche dubbio potrebbe sorgere per quegli esercizi al dettaglio, come pescherie e macellerie, che,

pur producendo quantitativi limitati di Soa, devono gestirli "obbligatoriamente" come tali. In effetti, in questi casi si potrebbe risolvere questa criticità in modo altrettanto lecito e positivo ipotizzando il loro "rientro" nell'ambito dei rifiuti organici che, assimilando le utenze non domestiche a quelle domestiche, possono essere destinate al compostaggio così come è previsto dal Dlvo 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Una applicazione che confermerebbe la possibilità di riconoscere al "produttore" la scelta tra gestire il suo scarto/avanzo di lavorazione come Soa oppure come rifiuto organico da destinare alla produzione di compost. Due modalità parallele da opzionare anche in base alla convenienza economica e che, comunque, in tutti e due i casi, obbedirebbe all'esigenza di evitare danni ambientali e prevenire quelli sanitari. ■

Vitantonio Perrone



© Sarah2 - shutterstock.com

freno, come poi è per fortuna effettivamente accaduto, alla madre di tutte le emergenze sanitarie aveva posto all'attenzione di tecnici ma anche di politici e legislatori europei proprio la gestione dei Soa. Quindi si è passati da quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria per la "raccolta e la lavorazione degli avanzi animali", alla gestione dei "rifiuti di origine animale" col Dlvo n. 508/1992. Tale definizione provocò da subito conflitti di attribuzione e competenza, ma soprattutto ambiguità nelle definizioni e difficoltà operative, come avvenne emblematicamente per il siero di caseificazione che, se non utilizzato in proprio per la produzione della ricotta bensì ceduto per l'alimentazione zootecnica, in base a una lettura forzata veniva da alcuni organismi ritenuto rifiuto. Di conseguenza, a suo tempo furono anche avviate iniziative penali ipotizzando, per il secondo caso, il reato di irregolare smaltimento di "rifiuti speciali non pericolosi". Quindi, una